



Al Ministro dell'Istruzione

Ordinanza concernente la formazione italiana nel mondo e provvedimenti di destinazione all'estero del personale docente per l'anno scolastico 2020/21

- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, recante «Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera *h*), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e in particolare gli articoli 18, e 24;
- VISTO il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica” e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, che recita “*Con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte: [OMISSIS]*
c) alla previsione, con riferimento all'ordinata prosecuzione dell'attività del sistema della formazione italiana nel mondo di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, che, qualora alcune graduatorie di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 15 luglio 2019, n. 1084, e successive modificazioni, risultino esaurite, esclusivamente per l'anno scolastico 2020/2021, hanno vigenza le corrispondenti graduatorie di cui ai decreti del Ministero degli affari esteri 9 agosto 2013, n. 4055 e 25 novembre 2013, n. 4944, e successive modificazioni, concernenti l'approvazione delle graduatorie definitive delle prove di accertamento linguistico, affinché il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, attingendo alle suddette graduatorie, anche per aree linguistiche diverse e per classi di concorso affini, in applicazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, possa procedere ad assegnazioni temporanee per un anno scolastico”;
- VISTO altresì, il comma 2, del richiamato articolo 2, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, che prevede che, relativamente alle attività del sistema della formazione italiana nel mondo di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, le ordinanze del Ministro dell'istruzione, di cui al comma 1, sono adottate di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
- VISTO il Rende Noto dei posti disponibili per l'anno scolastico 2020/21, trasmesso dal Maeci, con prot. 0070672 del 1° luglio 2020 e successive integrazioni;
- VISTO il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;



Al Ministro dell'Istruzione

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»;
- VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli ordinamenti didattici universitari», e successive modificazioni;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», e successive modificazioni;
- VISTA la legge 6 marzo 1996, n. 151, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione recante Statuto delle scuole europee, con allegati, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994»;
- VISTO lo Statuto del personale distaccato presso le scuole europee, adottato dal Consiglio superiore delle scuole europee con documento Ref.: 2011-04-D-14-en-6;
- VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», e successive modificazioni;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;
- VISTO il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 9 maggio 2017, n. 259, di revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2016, n. 19;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, regolamento recante «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni»;
- VISTO il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 febbraio 2016, n. 92, recante «Riconoscimento dei titoli di specializzazione in italiano lingua 2»;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;



Al Ministro dell'Istruzione

- VISTA la legge 6 agosto 2013, n 97, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2013» e, in particolare, l'art. 7;
- VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;
- VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni;
- VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni;
- VISTO il decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'istruzione del 25 maggio 2020, n. 2988, con il quale, ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo n. 64 del 2017, è stato determinato il contingente dei dirigenti scolastici presso le Istituzioni scolastiche italiane statali all'estero e presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonché del personale docente ed amministrativo presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero, le iniziative per la lingua e la cultura italiana all'estero, le scuole europee e le istituzioni scolastiche e universitarie estere per l'anno scolastico 2020/2021;
- VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
- VISTO il decreto interministeriale del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 2 ottobre 2018, n. 634, concernente i requisiti di ordine culturale e professionale dei dirigenti scolastici, dei docenti e del personale amministrativo della scuola da inviare all'estero;
- VISTO il decreto del Ministero degli affari esteri del 9 agosto 2013, n. 4055, recante approvazione delle graduatorie definitive delle prove di accertamento linguistico, di cui al decreto interministeriale MAE/MIUR n. 4377/11 e all'ordinanza MAE n. 5300/12, e successive rettifiche relative alle scuole europee;
- VISTO il decreto del Ministero degli affari esteri del 25 novembre 2013, n. 4944, recante approvazione delle graduatorie definitive delle prove di accertamento linguistico, di cui al decreto interministeriale MAE/MIUR n. 4377/11 e all'ordinanza MAE n. 5300/12, e successive rettifiche relative alle iniziative ed alle istituzioni scolastiche italiane all'estero, alle istituzioni scolastiche ed universitarie estere;



Al Ministro dell'Istruzione

VISTO il decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 1° agosto 2017, n. 4497, recante la proroga della validità delle graduatorie esistenti di cui ai succitati decreti MAE per assicurare l'avvio dell'anno scolastico 2017/2018;

VISTO il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, art. 6, comma 3 «All'art. 37, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, le parole «dall'anno scolastico 2018/19» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno scolastico 2019/2020. La validità delle graduatorie vigenti per l'anno scolastico 2017/18 è prorogata per l'anno scolastico 2018/2019 per le assegnazioni temporanee di cui all'art. 24 e per le destinazioni all'estero sui posti che si rendono disponibili nell'ambito dei contingenti di cui agli articoli 18, comma 1, e 35, comma 2»;

SENTITO il Ministro dell'economia e delle finanze;

SENTITO il Ministro per la pubblica amministrazione;

ACQUISITO il concerto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;

ORDINA

Articolo 1

(Finalità e definizioni)

1. La presente ordinanza definisce le modalità di destinazione all'estero del personale docente ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, secondo quanto previsto nell'articolo 2, commi 1, lettera c), e 2, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41.

Articolo 2

(Assegnazioni temporanee per l'anno scolastico 2020/2021 su graduatorie del 2013)

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legge 8 aprile 2020 n. 22 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, la competente Direzione Generale del Ministero dell'Istruzione, al fine di consentire l'avvio dell'attività scolastica per il 2020-21, presso il sistema della formazione italiana nel mondo, procede nel corso dell'anno scolastico 2020/2021 a puntuali ricognizioni delle graduatorie esaurite di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 15 luglio 2019, n. 1084, concernente il personale docente da destinare all'estero, comunicando l'esito delle predette ricognizioni al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, affinché - attingendo alle graduatorie di cui ai decreti del Ministero degli affari esteri 9 agosto 2013, n. 4055 e 25 novembre 2013, n. 4944 - in applicazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, il competente Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale possa procedere alle assegnazioni temporanee per un anno scolastico con decorrenza 2020-21, nelle



Al Ministro dell'Istruzione

more dell'adozione delle graduatorie delle nuove procedure selettive conformemente all'articolo 19 del decreto legislativo n. 64 del 2017.

La presente ordinanza sarà trasmessa ai competenti organi di controllo.

Il Ministro
On. dott.ssa Lucia Azzolina